

Osservazioni sul piano scuola 2020-2021 **per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative**

Con il presente documento la FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap vuole formulare e porre all'attenzione le proprie considerazioni, condivise con l'ampia platea delle associazioni aderenti di persone con differenti disabilità e loro familiari, circa il piano scuola 2020-2021 per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative.

Nelle premesse il documento afferma che *"l'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS-COV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità"*. Come movimento di persone con disabilità condividiamo che l'impatto della pandemia sulle nostre comunità ci obbligherà a ripensare molte cose nella nostra vita e a rimodulare alcune priorità in una direzione che preveda innanzitutto la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei cittadini tutti, ma ancor di più desideriamo con forza che l'avvio dell'anno scolastico possa essere un **reale avvio per tutti le studentesse e gli studenti con disabilità**.

Riteniamo inoltre che si dovrebbe fare tesoro dell'esperienza vissuta anche in termini di criticità per progettare un nuovo sistema che risulti essere più rispondente alle necessità di tutti le alunne e gli alunni in un quadro organico di sviluppo del Paese e una scuola che sia realmente inclusiva per tutti.

Proposte di modifiche o di integrazioni

1. Nella **nota n. 1 inserita in calce a pagina 2** si propone di indicare che il criterio di selezione delle associazioni delle persone con disabilità che dovranno comporre il previsto tavolo regionale dovrà essere quello contenuto alla lettera h) del DM 338/2018 ove sono indicati i *"rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica finì ad un massimo di cinque individuate da ciascun Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base del possesso di uno o entrambi dei seguenti criteri: costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica; aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali."*

Al riguardo, inoltre, si propone che i **tavoli regionali** non avviati vengano quanto prima **istituiti e resi operativi**. Tutti i tavoli dovranno vedere la partecipazione delle rappresentanze regionali delle due principali Federazioni di persone con disabilità così come previsto dall'articolo 4 comma 3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità recepita dalla L. 18/2009. I compiti dei tavoli dovranno essere di garantire le necessità degli alunni e studenti con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico sin dal primo giorno di riapertura in condizioni di parità fra tutti gli studenti con e senza disabilità.

2. Proseguendo **a pagina 3**, si propone di specificare ulteriormente che, oltre a prevedere *"strumenti innovativi per supportare le scuole nell'identificazione di spazi specifici per far fronte a carenze non*

superabili con misure organizzative nell'ambito della specifica istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche viciniori attraverso idonei atti convenzionali" si preveda espressamente anche la **specifica previsione di strumenti innovativi per supportare i bisogni speciali degli alunni e studenti con disabilità**.

3. Al periodo successivo, sempre a pagina 3, laddove si prevede che l'amministrazione centrale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, attraverso un apposito tavolo nazionale, predispone con il Dipartimento della Protezione Civile un **protocollo di intesa a livello nazionale e territoriale sulla sicurezza a scuola**, si chiede di indicare che tale intesa venga anche **estesa ai rappresentanti delle Federazioni maggiormente rappresentative degli studenti e alunni con disabilità**, in modo che vengano contemplate non solo le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di sicurezza, ma dell'intero corpus di tutti coloro che interagiscono a vario titolo all'interno del contesto scolastico.
4. Si ritiene opportuno esplicitare, a pagina 2, il **riferimento agli accordi di programma** che possono concludere le conferenze dei servizi, al fine di rendere più precisi gli impegni assunti dalle parti anche a livello finanziario e rendere così esigibili i diritti nascenti da essi anche a favore degli studenti che non li sottoscrivono, ma che hanno interesse alla loro precisa attuazione. Si potrebbe fare esplicito riferimento agli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico per gli enti locali approvato con d.lgs n.267/2000 ed all'articolo 19 della legge 328 del 2000.
5. A pagina 3, laddove si parla di "**valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall'autonomia scolastica**" facendo espresso riferimento al regolamento 8 marzo 1999, n. 275, si propone di aggiungere, alla fine del periodo dopo "*ambiti di intervento organizzativo*" la seguente frase:
"particolare attenzione, a tal fine, andrà posta agli alunni e studenti con disabilità facendo riferimento anche a quanto indicato dal citato regolamento 8 marzo 99 n. 275 per la parte attinente, appunto, agli alunni e studenti con disabilità come di seguito riportato:
 1. *"Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.*
 2. *Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di*

gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati (...).

Per quanto riguarda l'**elenco degli esempi** riportati sempre alle pagine 3-4, proponiamo le seguenti modifiche:

6. **pag.3**: articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti anche da classi diverse o da diversi anni di corso. Occorre specificare che per le disabilità di tipo intellettivo-cognitive ed i disturbi del neurosviluppo (di seguito solo disabilità cognitive) bisogna prevedere una articolazione non variabile e soprattutto va garantita la presenza dei compagni già 'punto di riferimento' .
7. **pag.3**: turni differenziati. Per le disabilità cognitive la turnazione, qualora adottata, va prevista in forma costante e non variabile.
8. **pag.4** estensione al sabato. Per le disabilità cognitive va specificato che può essere incompatibile per la scansione temporale del diario settimanale, se non previsto già.
9. Si ritiene che vada **ulteriormente chiarito** senza lasciare adito ad equivoco alcuno, **a pagina 4**, all'interno del paragrafo su *"valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall'autonomia scolastica"* che *"ai corsi di recupero per gli alunni che hanno delle lacune apprenditive possono partecipare anche compagni che non ne avrebbero bisogno, ma che possono ulteriormente approfondire il loro livello apprenditivo."*
10. Inoltre, proponiamo di aggiungere, alla fine dell'elenco di pagina 4, dopo la frase *"le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l'opportunità di adottare misure organizzative differenti per realizzare attività educative/formative parallele alla didattica tradizionale"*, la seguente frase:
"Le istituzioni scolastiche per quanto concerne gli alunni e studenti con disabilità, avranno, altresì, cura di garantire, con i tempi e modalità fissate dalla vigente normativa in vigore, l'aggiornamento del PEI all'interno del quale indicare gli specifici accorgimenti, misure e sostegni per dare piena attuazione a quanto sopra descritto con chiara individuazione dei necessari sostegni di varia natura e specie necessari"

definiti per qualità, quantità ed intensità, chi ne siano i soggetti erogatori e quali gli elementi di verifica di efficacia nel tempo di quanto negli stessi piani indicato”.

11. Sempre a pagina 4, nel paragrafo denominato *“tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche”* si prevede l’ambizioso obiettivo di sottoscrivere specifici accordi tra i diversi soggetti quali *“patti educativi di comunità”*.
Sul punto, si propone di inserire la seguente frase: *“tutto quanto necessario ad addivenire ai patti educativi di comunità deve essere immediatamente attivato dalle istituzioni scolastiche a livello territoriale con la massima tempestività e comunque in tempo utile per garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico avendo precedentemente stabilito, all’interno di tale importante strumento di co-programmazione e co-progettazione ruoli, azioni e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, nonché modalità di coordinamento e verifica del rispetto di quanto previsto negli stessi patti. “*
12. A pagina 5, dopo l’ultimo capoverso, ove viene richiamato il *“Patto Educativo di Corresponsabilità”* aggiungere la seguente frase: *“a tal fine viene chiarito che, così come previsto dall’art 3 del DPR del 21 novembre 2007, n. 235, “Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, a partire dalle scuole secondarie di primo grado avente come finalità di enucleare i principi i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare e che il suo eventuale aggiornamento non deve in nessun caso tendere ad alterare tale equilibrio o spostare ulteriori piani di responsabilità sulle famiglie, bensì si dovrà pervenire al rafforzamento di un comune patto condiviso tra i diversi soggetti che a vario titolo interagiscono nei processi educativi”.*
13. Si propone di aggiungere nel paragrafo riguardante la *“disabilità e inclusione sociale a pagina 5, dopo il primo periodo la seguente frase: “si prevede di garantire anche la messa a disposizione a livello centrale di piattaforme digitali comuni ed accessibili a tutte le persone tenendo conto delle diverse disabilità”.*
Si tenga anche conto che la frequenza dei corsi sopra indicati, soprattutto per le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo come si è dimostrato per la frequenza delle attività di alternanza scuola-lavoro se non opportunamente pianificata e gestita potrebbe rivelarsi piuttosto complessa. E pertanto si deve meglio precisare il ruolo delle singole istituzioni scolastiche che in sede di pianificazione di tale attività dovranno definire quanto necessario tenendo conto delle descritte criticità.
14. Sempre a pagina 5, sul paragrafo *“disabilità e inclusione scolastica”* si prevede la necessità di *“studiare accomodamenti ragionevoli”.*
Onde evitare equivoci o non corretta applicazione di tale principio si propone di integrare l’apposita nota con la seguente definizione (riportata all’art. 2 della Convenzione Onu): *“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare*

alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

Nonché, a tal fine, ci si riporta a quanto previsto all'art. 24 della medesima convenzione ONU sull' "istruzione", ove si prevede che il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità deve avvenire senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, facendo in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzioni finalizzate.

15. Rispetto a quanto riportato a pagina 6, si chiede che a pag. 6 dove si parla *"di competenze tecniche"* tale dicitura venga sostituita con *"competenze digitali e tecnologiche"*.
16. A pagina 6 la frase finale sulla formazione dei dirigenti scolastici inserisce la gestione dello stato emergenziale tra fasi operative di gestione amministrativa. Ci appare inopportuna e preferibile che venga sostituita con *"formazione necessaria"* a prescindere.
17. In ordine al tema del trasporto scolastico da garantire agli alunni e studenti con disabilità, nel documento analizzato, nel paragrafo su *"ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuali del contagio"* di pagina 6, va posta particolare attenzione nella pianificazione dei servizi a supporto del diritto alla frequenza scolastica degli alunni e studenti con disabilità e nelle modalità con cui effettuare il trasporto. Tale modalità deve tenere conto dei criteri di sicurezza e distanziamento per quanto concerne la tutela della salute sia degli alunni e studenti stessi sia degli accompagnatori, analogamente a quanto previsto nel documento pubblicato dall'ISS per il trasporto da e per i centri diurni per persone con disabilità.
18. Sul capitolo *"scuola dell'infanzia"*, a pagina 8, fermo restando che i bambini sono titolari di tutti i diritti in quanto tali e quindi non esiste una distinzione tra bambini con e senza disabilità, si ritiene necessario inserire in tale documento uno **specifico riferimento al fatto che per i bambini con disabilità occorre garantire eventuali ulteriori specifici accorgimenti, laddove ritenuti opportuni.**
Analogamente alla scuola dell'infanzia ciò deve essere **anche previsto per gli asili nido con gli ulteriori, prevedendo conseguentemente gli opportuni e necessari accorgimenti.**
19. Sul tema relativo alla didattica per i BES si ritiene che sia necessario inserire in tale capitolo una specifica previsione che indichi quegli accorgimenti di cui tenere conto nella specifica necessità ed intensità di sostegni per le varie tipologie di disabilità a partire da quelle a più alta intensità di sostegno, anche avvalendosi, a tal fine, delle competenze delle federazioni di rappresentanza particolarmente esperte sulle disabilità e dalle associazioni di persone con disabilità e loro familiari.
20. Alla fine dell'ultimo periodo di pagina 13, ove si prevede che *"nel caso di specifiche condizioni individuali o di contesto....non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità(..)"*, occorre chiarire che si deve trattare di **casi eccezionali** del tutto residuali e che le misure

compensative o alternative devono essere chiaramente individuate e indicate nel PEI, che deve altresì indicare le modalità di intervento dei singoli operatori per come essi si coordinano con il contesto scuola e con il contesto classe.

21. In ultima, ma non meno importante, anzi a nostro avviso fondamentale, prevedere chiaramente che la didattica in presenza a domicilio sia esplicitata anche per i docenti curricolari e per il sostegno.

Certi della Vostra attenzione alle proposte riportate, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Roma 25 giugno 2020